

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 – Cosenza

Piazza del Popolo 18 - Roma

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 10.06.2026, N. 3263-2026, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 4776-2026

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **VERONICA PATRIZIO**, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 3263/2026 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, nell'ambito del giudizio nrg 4776-2026,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. IV Ter; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4776-2026;
- il ricorso è stato presentato da **VERONICA PATRIZIO**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; b) **il Ministero della Giustizia** in persona del l.r.p.t.; tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad altri controinteressati;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***:

1) Della graduatoria dei vincitori del concorso – del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, per come da ultimo rettificata il 15.04.2026 unitamente ad eventuali verbali di approvazione, così come la versione rettificata e pubblicata 03.04.2026 e unitamente al verbale della Commissione RIPAM del 02.04.2026 a cui si fa rinvio (sebbene non pubblico), ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, nelle parti di interesse; 2) Degli atti e dei verbali inerenti la pubblicazione e l'approvazione delle graduatorie per come pubblicate; 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico,

per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevede il quiz in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio limitatamente agli interessi di parte ricorrente; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante "Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02" limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) Dell'avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso, nelle parti di interesse e per quanto esposto in narrativa;

- Con ricorso si è lamentata la presenza di un quesito errato in riferimento alla prova scritta che ha pregiudicato il punteggio di parte ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

- 1. *Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità;***
- 2. *Difetto di motivazione;***
- 3. *Difetto di istruttoria;***
- 4. *Violazione del principio del buon andamento amministrativo;***
- 5. *Violazione del giusto procedimento;***
- 6. *Violazione della par condicio concorsorum;***
- 7. *Disparità di trattamento;***
- 8. *Contraddittorietà manifesta;***
- 9. *Ingiustizia grave e manifesta;***
- 10. *Ilegittimità derivata delle Graduatorie.***

- Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, i quali impongono che la formulazione dei quesiti nei test a risposta multipla risponda sempre a rigorosi criteri di chiarezza, univocità e precisione scientifica, garantendo la presenza di una sola opzione oggettivamente corretta per non alterare la par condicio tra i candidati. Nel caso di specie, l'azione dell'Amministrazione risulta inficiata da eccesso di potere, irragionevolezza e violazione del giusto procedimento a causa della presenza nel test della domanda n. 9, la quale è così formulata per esteso: "Ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile, il giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata?": Con le seguenti opzioni: a) Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti b) Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti c) Sì, se richiesto dal pubblico ministero. A fronte di tale quesito, la ricorrente ha fornito la risposta "a", incorrendo così in una penalità di -0,25 e perdendo la possibilità di ottenere +0,75 punti, considerato che la P.A. ha invece ritenuto soluzione l'opzione b). Tuttavia, come già sancito dal TAR Lazio con la sentenza n. 5149/2026 pubblicata il 18 marzo 2026, il quesito è ontologicamente privo di una

risposta corretta poiché, a seguito della riforma Cartabia, l'articolo 283 del codice di procedura civile non contempla più il presupposto dei gravi e fondati motivi, bensì quello del pregiudizio grave e irreparabile, rendendo di fatto errate tutte e tre le opzioni somministrate. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'individuazione di una risposta esatta è un obbligo per la Pubblica Amministrazione, la quale non può invocare la discrezionalità tecnica di fronte a errori scientifici o normativi che disorientano i candidati e che impongono l'attivazione del poterdovere di autotutela. Risulta inoltre illegittimo e discriminatorio l'operato di Formez PA che ha rettificato la graduatoria solo parzialmente nell'aprile 2026 senza estendere gli effetti erga omnes, violando nuovamente la parità di trattamento. Trova quindi applicazione il principio della neutralizzazione del quesito errato mediante riparametrazione matematica del punteggio basata sulle restanti domande utili. Sottraendo la domanda n. 9, il valore delle risposte esatte sale a 0,76923 e la penalità per le errate si attesta a -0,25641; avendo la candidata totalizzato 34 risposte esatte e 3 errate, il nuovo calcolo della prova di resistenza determina un punteggio finale di 25,38/30 rispetto all'originario 24,5/30, accertando così il pieno diritto della ricorrente all'incremento del voto e alla conseguente rettifica in aumento della graduatoria in suo favore.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati in una posizione migliore nell'ambito della graduatoria di merito del concorso pubblico (e, dunque, dalla posizione n. 6477 a salire), per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata e per come rettificata, ove di interesse;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 3263-2026, pubblicata lo scorso 10.06, si precisa che :

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la

notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;
Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni; Ritenuto di fissare, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026;"

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4776/2026) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sezione IV Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 10.06, n. 3263-2026, *sub* r.g. 4776/2026.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 10.06.2026

Avv. Danilo Granata